



COMUNE DI CINQUEFRONDI

UFFICIO DEL SINDACO

Provincia di Reggio Calabria
89021 C/so Garibaldi

Prot. n. 3436 - 3 APR. 2020

ORDINANZA N. 38 DEL 3.4.2020

IL SINDACO

OGGETTO: - PROROGA MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA ESERCIZIO COMMERCIALI NELLA GIORNATA DI DOMENICA - CHIUSURA PARCHI E GIARDINI - LIMITAZIONI SULLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE - CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'- CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 recante misure profilattiche contro il nuovo coronavirus;

Visto il DPCM del 23.2.2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 23.2.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.2.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute del 25.1.2020, del 30.1.2020 e del 21.2.2020 recante misure profilattiche contro il nuovo coronavirus;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della direzione generale della prevenzione sanitaria del 22.2.2020;

Vista l'ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Della Protezione Civile, ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.3.2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVIT 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.3.2010 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVIT 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2010 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Considerato che L'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.3.2010 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 14.3.2020 relativa alle ulteriori misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 22.3.2020 relativa alle ulteriori misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 relativa a ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2020, recante "Proroga Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 fino al 13.4.2020;

Viste le Ordinanze Sindacali N. 34 del 12.3.2020, n. 36 del 19.3.2020 e n. 37 del 27.3.2020 Relative alle misure urgenti e straordinarie di contrasto all'emergenza COVID 19 che con il presente provvedimento si intende prorogare fino al 13.4.2020;

Considerato che appare necessario adottare misure per limitare i contatti sociali, al fine di evitare il dilagare di possibili contagi evitando gli spostamenti al di fuori delle ipotesi previste nel DPCM dell'8 Marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020 ovvero comprovate esigenze

lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Considerato che giornalmente troppe persone affollano le strade cittadine per motivi vari, male interpretando le limitazioni e i divieti imposti dal governo nazionale;

Considerato che all'interno del territorio comunale vi sono aree, come le piazze e viali, dove la gente continua a stazionare senza motivo sedendosi sulle panchine;

Ritenuto di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Cinquefrondi ed in particolare per il Cimitero comunale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 limitando gli spostamenti delle persone, e riducendo all'indispensabile il numero dei lavoratori impiegati nelle attività amministrative e sempre al fine di ridurre al minimo le occasioni di potenziale diffusione dell'epidemia trattandosi di luoghi ad alta densità di frequentazione.

Visti i regolamenti comunali in materia;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 13.4.2020 o alla cessazione dello stato di emergenza nazionale le seguenti misure:

- 1) Il divieto di spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Cinquefrondi ne all'interno dello stesso Comune per motivi diversi dal DPCM dell'8 Marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In ogni caso sono vietati gli assembramenti con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Situazioni di necessità riguardano l'acquisto di beni essenziali come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia. Anche in questo caso si raccomanda di contingentare gli spostamenti (es. limitare al massimo le uscite e in ogni caso un solo componente per nucleo familiare)**
- 2) La chiusura di tutte le attività commerciali nella giornata di Domenica ad eccezione delle edicole e tabacchi che possono rimanere aperti fino alle ore 13:00 e le farmacie e le parafarmacie secondo orari e turni prestabiliti;**
- 3) Il divieto di accedere a parchi e giardini pubblici e il divieto assoluto di sostare sulle panchine di piazze, viali e luoghi pubblici;**
- 4) Il divieto di circolazione all'interno del territorio comunale dei veicoli e dei pedoni dalle ore 22:00 alle ore 5:00 se non per comprovati motivi di cui al DPCM dell'8 Marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;**

- 5) **Gli animali d'affezione possono essere portati fuori da casa per le esigenze fisiologiche, ma nelle immediate adiacenze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario, mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;**
- 6) **La chiusura del Cimitero Comunale garantendo in ogni caso le attività di sepoltura;**
- 7) **La chiusura del mercato settimanale del lunedì dislocato in via stazione e piazzale stazione;**

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia ai DPCM sopra richiamati e alle ordinanze regionali e comunali emesse per l'emergenza COVID 19;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

La presente ordinanza viene inviata all'albo pretorio on line del Comune per la pubblicazione, e trasmessa alla Prefettura UTG di Reggio Calabria, alla Regione Calabria Dipartimento di Sanità all'Asp di Reggio Calabria, al Commissariato P.S. di Polistena, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

Cinquefrondi li 3.4.2020



IL SINDACO
Avv. Michele CONIA